



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Decisione nr° 15

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 15 febbraio 2023

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 9 febbraio 2023, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente
Avv. Flaminia Longobardi	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

sul reclamo in data 27/1/2023, pervenuto in data 28/1/2023, prot. n. 490, della Rugby Club Pasiàn di Prato ASD, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. Sig. Leonardo Ticconi, avverso il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Regionale Veneto nella riunione in data 25/1/2023, Comunicato GST Under17 n.15, pubblicato in data 25/1/2023, con cui, in relazione alla gara di Campionato Under 17, girone interregionale 1 elite, Rugby Club Pasiàn di Prato ASD v Mogliano Veneto Rugby SSDARL, disputata in data 21/1/2023, ha sanzionato il giocatore e tesserato della stessa associazione reclamante Sig. J. N. W. Con la squalifica di tre settimane (dal 23/1/2023 al 12/2/2023 compresi), di cui due settimane per l'infrazione di cui all'art. 27/1, lett. k), (pugno-gomitata-spallata), del Regolamento di Giustizia, inasprita di una settimana per la riscontrata recidiva di cui all'art. 15/1 dello stesso del Regolamento.

FATTO

Con il reclamo *de quo* la Rugby Club Pasiàn di Prato ASD, in persona del legale rappresentante p.t., ha impugnato il provvedimento in epigrafe deducendo che nella circostanza riferita dall'arbitro nel proprio referto il proprio giocatore non aveva colpito quello avversario limitandosi solo a tenerlo a distanza prima di essere colpito dallo stesso giocatore e, quindi, concludeva chiedendo l'annullamento della sanzione irrogata.

L'associazione reclamante, in via istruttoria, allegava al reclamo n.3 foto e il video con le immagini dell'episodio oggetto di reclamo.

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Il Presidente di questa Corte, visto il reclamo, con ordinanza emessa in data 2/02/2023, comunicata in pari data, fissava la Camera di Consiglio per il giorno 9/02/2023, da svolgersi anche in modalità da remoto.

Alla camera di consiglio del 2/02/2023 comparivano per l'associazione reclamante il Presidente Sig. Leonardo Ticconi, il quale illustrava il reclamo ribadendo che il giocatore sanzionato non aveva colpito il giocatore avversario e precisando che l'eventuale manata rilevata nell'occasione dall'arbitro era stata portata da un altro giocatore del sodalizio, e ciò sarebbe stato possibile verificarlo nel filmato allegato al reclamo; quindi, concludeva insistendo per l'accoglimento del reclamo.

La Corte, all'esito della camera di consiglio, procedeva, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, ad ascoltare sui fatti oggetto di reclamo l'arbitro della gara, Sig. Luca Zanatta, il quale forniva i chiarimenti richiesti, come meglio sarà precisato nella parte motiva e, successivamente, in ragione delle argomentazioni difensive rese in camera di consiglio dal Presidente dell'associazione reclamante e delle precisazioni fornite dal direttore di gara, ha proceduto, ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. a) del Regolamento di Giustizia, a vedere il filmato prodotto dal sodalizio con le immagini del fatto oggetto di reclamo.

La Corte, quindi, all'esito della visione del filmato, dopo essersi riunita in camera di consiglio, decideva come da separato dispositivo riservandosi il deposito della decisione.

MOTIVI

Il presente procedimento, come esposto in fatto, trae origine da un antigioco che sarebbe stato compiuto da un giocatore del Rugby Club Pasion di Prato ASD in occasione della gara oggetto di reclamo.

Preliminarmente, il Collegio osserva che l'associazione reclamante dopo aver dedotto che il proprio giocatore sanzionato non aveva commesso l'antigioco che ne aveva determinato l'espulsione, ha poi precisato che l'antigioco poteva essere stato commesso da un altro giocatore del sodalizio e che sarebbe stato possibile verificarlo nel video allegato nel reclamo.

Il Sig. Luca Zanatta, arbitro della gara oggetto del reclamo, ha precisato alla Corte che in occasione del parapiglia che aveva determinato l'espulsione, aveva visto una mano aperta portata al volto di un giocatore del Mogliano Veneto Rugby e aveva ritenuto che fosse stato il



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

giocatore n.7 del Rugby Club Pasion di Prato ASD, ma effettivamente la situazione era molto confusa e non poteva escludere in assoluto che il gesto fosse stato compiuto da un altro giocatore.

Il Collegio, quindi, ha ritenuto che fossero sussistenti i presupposti per procedere, ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. a) del Regolamento di Giustizia, a vedere il filmato depositato dal sodalizio con le immagini del fatto oggetto di reclamo, in quanto detta produzione è idonea a dimostrare che il referto arbitrale indica quale espulso persona diversa da quella che ha commesso il fatto che ha determinato l'espulsione.

La Corte, pertanto, verificato che la ripresa filmata depositata offriva piena garanzia tecnica e documentale, ha proceduto a visionare il video dal quale si evince, in disparte ogni altro eventuale antigioco riscontrabile dal medesimo video, in quanto non oggetto del presente reclamo, che il gesto della mano aperta portata sul volto di un giocatore del Mogliano Veneto Rugby che aveva causato l'espulsione del giocatore n. 7 W. J. N. dell'associazione sportiva reclamante non era stato commesso da detto giocatore, il quale si era effettivamente limitato a tenere a distanza l'avversario, bensì dal giocatore indicato con il n.6 nella lista gara (Mod.B) della medesima associazione, in occasione della gara oggetto di reclamo.

Alla luce di ciò, il Collegio ritiene che le ragioni di cui a reclamo siano meritevoli di accoglimento con conseguente annullamento della squalifica inflitta al giocatore W. J. N., e dispone, altresì, la trasmissione al Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Veneto del video del fatto oggetto del provvedimento annullato per ogni eventuale conseguente determinazione nei confronti del tesserato e giocatore Sig. D.F.M., indicato con il n.6 nella lista gara (Mod.B) della Rugby Club Pasion di Prato ASD in occasione della gara del Campionato Under 17, girone interregionale 1 elite, disputata in data 21 gennaio 2023 tra la Rugby Club Pasion di Prato ASD e la Mogliano Veneto Rugby SSDARL.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 40, 41, 27/1 lett. k) (pugno-gomitata-spalla), 15/1, del Regolamento di Giustizia:
- accoglie il reclamo e, per l'effetto, annulla il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Veneto impugnato di squalifica del giocatore e tesserato Sig. W. J. N.;



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

- dispone la trasmissione al Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Veneto del video del fatto oggetto del provvedimento annullato per ogni eventuale conseguente determinazione nei confronti del tesserato e giocatore Sig. D.F.M., indicato con il n.6 nella lista gara (Mod.B) della Rugby Club Pasian di Prato ASD in occasione della gara disputata in data 21 gennaio 2023 tra la Rugby Club Pasian di Prato ASD e la Mogliano Veneto Rugby SSDARL;
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 9-15 febbraio 2023

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali

Corte Sportiva d'Appello
Il Segretario
Virginia Asaro